

Testo unico in materia di sport.

Art. 29

(Regolamento di attuazione)(1)(6)

1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e in particolare: i termini e le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione delle iniziative e di determinazione dei contributi, le tipologie delle spese ammissibili; l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi; le modalità della loro concessione ed erogazione, nonché i termini dei relativi procedimenti.

2. Con riferimento ai contributi previsti dagli articoli 13 e 21, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.

(7)

2 bis. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di sport.

(8)

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 240, L. R. 1/2005

3 Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 240, L. R. 1/2005

4 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 6, comma 30, lettera g), L. R. 22/2010

- 5** Comma 1 quater aggiunto da art. 6, comma 47, lettera h), L. R. 27/2012
- 6** Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 7** Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 17/2016
- 8** Comma 2 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 10/2020